

REGIONE PIEMONTE BU21S2 23/05/2019

Avvocatura dello Stato
Avvocatura generale dello Stato.
Ricorso n. 55 del 2019.

Allegato

235177

Reg. Rie. m. 55/2019

ORIGINAL

CT 19017/19 – Avv. Maria Letizia Guida

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ecc.ma Corte Costituzionale

Ricorso

per il **Presidente del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587),
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
80224030587 — n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento
degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa
domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

ricorrente

contro

la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale in
carica

intimata

per la declaratoria

di illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2, e dell'art. 19 della
Legge Regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019, pubblicata nel BUR
n. 9 del 28 febbraio 2019, recante "*Disciplina dei complessi ricettivi
all'aperto e del turismo itinerante*",

per violazione

degli artt. 9 e 117, comma 2, lett. s), Cost.

* * * * *



F a t t o :

Con la legge n. 5 del 2019 la Regione Piemonte ha dettato disposizioni in tema di complessi ricettivi all'aperto e di turismo itinerante. In particolare, i primi due commi dell'art. 9 della predetta legge, rubricato: "Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici ed aree per il turismo itinerante", prevedono che: «1. L'insediamento dei complessi ricettivi all'aperto, ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5, è consentito unicamente nelle aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali e in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali e biodiversità, della Rete Natura 2000, nonché alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, ed è soggetto al rilascio di un permesso di costruire, nonché al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e ai costi di costruzione (sottolineatura aggiunta: *n.d.r.*).

2. Sono soggette, altresì, al rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1 le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). Non sono soggette al suddetto permesso le installazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), a condizione che il progetto licenziato con il permesso di costruire comprenda e rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni. Le installazioni di cui all'articolo 5,

comma 1, lettere d), ad eccezione delle case mobili o *mobil home*, e) ed f) non costituiscono interventi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica. Le installazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), limitatamente alle case mobili o *mobil home*, e g) non costituiscono interventi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica limitatamente agli interventi di cui al punto A. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)».

L'art. 19 della predetta legge regionale, rubricato: "Regolamento di attuazione", dispone tra l'altro che: «La Giunta regionale [...] adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

[*omissis*]

e) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5;

f) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a *garden sharing* di cui all'articolo 7;

[*omissis*]».

Le suddette disposizioni presentano profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui non garantiscono il rispetto delle norme statali relative alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Esse meritano di essere perciò censurate per i seguenti motivi di

d i r i t t o :

- 1. Illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge della Legge Regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019, pubblicata nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019 per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 146 e 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli allegati A (punti A.17 ed A.27) e B (punti 13.25 e 23.26) del d.p.r. n. 31 del 2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).**

Secondo la giurisprudenza di codesta Corte Costituzionale, le norme regionali che disciplinano le strutture ricettive temporanee e mobili non possono prescindere dalla rilevanza paesaggistica e devono rispettare le disposizioni stabilite in materia dalla legislazione statale (cfr. Corte Cost., n. 119 del 2016). Nel caso di specie questi principi risultano violati.

In particolare, il primo comma dell'art. 9 della l.r. Piemonte n. 5 del 2019 sottrae l'insediamento dei campeggi temporanei o mobili previsti dall'art. 6, comma 5 (e cioè di quelli aventi finalità sociali, ricreative, culturali e sportive), al rispetto dei piani regolatori comunali o intercomunali che individuano le aree destinate a fini turistico-ricettivi e delle disposizioni

normative in materia paesaggistica; in tal modo, tali insediamenti possono essere consentiti dal Comune ai sensi del predetto art. 6, comma 5, anche al di fuori di tali aree e senza il rispetto delle disposizioni in materia paesaggistica. Ciò comporta che le strutture in esame, anche quando rientrano in zone tutelate, non sono soggette ad alcuna verifica di compatibilità con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio culturale, in contrasto con quanto disposto in materia di autorizzazione dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e con le disposizioni contenute negli allegati A (punti A.17 ed A.27) e B (punti 13.25 e 23.26) del d.p.r. n. 31 del 2017, che prevedono forme di esenzione o di semplificazione procedurale.

Ad analoghe censure si espone il secondo comma, terzo periodo, del predetto art. 9, che considera non rilevanti dal punto di vista paesaggistico, e perciò sottratti al regime di autorizzazione disciplinato dall'art. 146 del Codice, le installazioni di cui all'art. 5, lett. f), e cioè le "strutture edilizie leggere o manufatti", sebbene nessuna esenzione di tal genere sia prevista dalla disciplina statale di riferimento, contenuta nell' art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 e nel d.p.r. n. 31 del 2017, finalizzata all'ottimale tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 9 Cost.

Costituzionalmente illegittima è anche la disposizione contenuta nel quarto periodo del secondo comma del citato art. 9, secondo cui non sono rilevanti dal punto di vista paesaggistico, e non richiedono quindi autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, le installazioni di cui all'art. 5, lett. g), e cioè

le strutture per il soggiorno diurno degli ospiti, conformi al regolamento interno della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento (c.d. "preingressi"), limitatamente agli interventi di cui al punto A.27 dell'allegato A al d.p.r. n. 31/2017. Anche in questo caso la norma contrasta con la normativa statale di riferimento, a cui la disciplina regionale si deve uniformare ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., per assicurare la migliore tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Infatti, né l'art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, né il richiamato punto A.27 dell'allegato A al d.p.r. n. 31/2017 prevedono una simile esenzione. In particolare, il predetto punto A.27 dell'allegato A al d.p.r. n. 31/2017 esclude dall'autorizzazione gli "interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti"; in tale ambito non rientra la disciplina dei "preingressi" desumibile dal combinato disposto dagli artt. 5, comma 2, lett. g) e 9, comma 2, della legge regionale in esame, perché il progetto a costruire, a cui l'autorizzazione paesaggistica fa riferimento, non illustra necessariamente tutte le installazioni, ma soltanto la "disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni" (cfr. art. 9, comma 2, secondo periodo, della l.r. Piemonte n. 5 del 2019). Pertanto, gli interventi di manutenzione o sostituzione per i quali il legislatore

regionale ha escluso l'autorizzazione non si identificano con quelli per i quali la norma statale prevede l'esonero, che riguardano solo elementi amovibili di cui nel progetto originario siano già puntualmente identificati caratteristiche morfo-tipologiche, materiali e finiture.

In tal modo la legge regionale consente l'esonero dall'autorizzazione per in interventi non descritti nel progetto originario, ampliando le ipotesi di esonero previste dalla legge statale, riducendo il livello di tutela in violazione dell'art. 117, comma 2, lett.s) Cost.

2. Illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 5 del 2019, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione alle parti II e III del d.lgs. n. 42/2004, ed in particolare all'art. 135 e agli artt. 143 e ss. del citato d.lgs.

L'art. 19, comma 1, della legge regionale in esame prevede che «La Giunta regionale [...] adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

[omissis]

e) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5;

f) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a *garden sharing* di cui all'articolo 7;

[omissis]».

Tale regolamento si riferisce non solo a requisiti di carattere prestazionale, ma anche ad aspetti tecnico-edilizi. Infatti la legge regionale opera numerosi richiami al predetto regolamento per definire i requisiti (anche di carattere dimensionale e localizzativi) degli insediamenti. Si possono richiamare, in proposito, l'art. 4, comma 2, della l.r. in esame, che fa riferimento al precedente comma 1, che tratta anche di "locali accessori"; l'art. 5, comma 2, che si riferisce alle casistiche definite al precedente comma 1, tra cui rientrano "unità abitative fisse", "mezzi mobili", "strutture edilizie leggere e manufatti" e "preingressi"; l'art. 6, comma 7, che concerne "campeggi", "villaggi turistici" e "locali"; l'art. 7, comma 4, che si riferisce all'allestimento di "aree adibite a *garden sharing*"; l'art. 8, comma 6, interessa, tra l'altro, la "realizzazione di apposite aree per la ricettività all'aperto" di cui al precedente comma 1. Tutte queste disposizioni affidano infatti al regolamento la disciplina di requisiti tecnico-edilizi di strutture che rilevano certamente quali opere o interventi. Pertanto, il Regolamento di cui trattasi attiene anche alle modalità realizzative di strutture che, costituendo tutte opere o interventi, sono capaci di incidere dal punto di vista territoriale ed hanno conseguente rilevanza culturale e paesaggistica.

Ciò premesso, si rileva che le predette disposizioni dell'art. 19 della legge regionale in esame, non contengono un esplicito richiamo ai requisiti di compatibilità con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio

culturale, che sono garantite dalle previsioni e dalle prescrizioni delle parti II e III del d.lgs. n. 42/2004, ed in particolare dalle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale previsto dagli artt. 135 e 143 e ss. La norma qui censurata non assicura dunque il rispetto della disciplina di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico imposta dalla normativa statale richiamata, in guisa che essa si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 9 e 117, comma 2, lett. s), Cost.

* * * * *

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti

conclusioni

“Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 9, commi 1 e 2, e 19 della Legge Regionale Piemonte n. 5 del 22 febbraio 2019, pubblicata nel BUR n. 9 del 28 febbraio 2019, recante “Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante”, per violazione degli artt. 9 e 117, comma 2, lett. s), Cost.”.

Si riproducono:

1. Copia della legge regionale impugnata;
2. Copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2019, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 26 aprile 2019



Maria Letizia Guida
Avvocato dello Stato

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione PIEMONTE

Roma, - 9 MAG. 2019

IL CANCELLIERE